COMMISSIONE VI

FINANZE

46.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Casoli ed altri: Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania) *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3701) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 4, 5

Ravasio Renato, *Relatore* 3, 5

Serra Gianna 3

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5

PAG.

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 5

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Automazione degli uffici del Pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione (2257);

Bellocchio ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche (885) 5

Piro Franco, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

RENATO RAVASIO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Casoli ed altri: Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania) (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziaitva dei senatori Casoli ed altri: « Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania) », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 febbraio 1989.

Ricordo che nella seduta del 2 novembre 1989 si è conclusa la discussione sulle linee generali e che il 17 gennaio scorso il seguito della discussione è stato rinviato in quanto la Commissione bilancio non aveva ancora espresso il parere.

Comunico che la Commissione bilancio, in data 23 gennaio 1990, ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

RENATO RAVASIO, *Relatore.* Vorrei limitarmi a ricordare che nella seduta del 2 novembre scorso si sono svolte la relazione e la discussione sulle linee generali; nel corso di quest'ultima sono intervenuti i colleghi Petrocelli, Ciliberti e Bellocchio, che hanno rilevato l'opportunità di apportare al testo talune modifiche, dirette in particolare ad evitare un accavallamento delle rate da pagare.

Tuttavia, da una valutazione più approfondita emerge l'esigenza di licenziare il provvedimento nel testo del Senato – evitando così di ritardarne ulteriormente la definitiva approvazione – esaminando eventualmente l'ordine del giorno che è già stato predisposto da alcuni colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma successivo al comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, aggiunto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è aggiunto il seguente comma:

« Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente comma è effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre 1993, anche in deroga al termine indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono essere stabilite evitando che,

nei confronti dei contribuenti indicati nel comma precedente, le stesse si sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984. Per le somme di imposta degli anni 1985 e 1986 le cui rate di riscossione per effetto del presente comma vengono a scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993 e il 10 novembre 1994 sono dovuti a partire da tali date interessi nella misura del 9 per cento annuo ».

2. I contribuenti interessati possono rinunciare all'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 con istanza spedita mediante plico senza busta raccomandato e con avviso di ricevimento diretto all'ufficio delle imposte dirette o al Centro di servizio cui sono state presentate le dichiarazioni negli anni 1986 e 1987. I termini e le modalità di presentazione dell'istanza saranno previsti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

GIANNA SERRA. Concordo con l'onorevole Ravasio sull'esigenza di approvare il testo licenziato dal Senato in considerazione dell'urgenza che contraddistingue il problema oggetto del provvedimento, poiché già a febbraio si potrà verificare il primo caso di accavallamento nel pagamento delle rate per gli anni 1984 e 1985, per cui sui salari (penso a quelli, per esempio, dei lavoratori dipendenti) rischiano di incidere i rimborsi relativi a tali anni. Si tratta di problemi facilmente intuibili.

Siamo tuttavia consapevoli del fatto che la questione resta aperta e necessita di un'attenta valutazione, perché dal prossimo anno potrebbero insorgere addirittura problemi di sovrapposizione di tre anni nel pagamento. Ritengo pertanto che debba essere accolto l'ordine del giorno predisposto, al quale hanno aderito colleghi di tutte le forze politiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione,

viste le questioni sollevate in occasione del dibattito svoltosi in sede di approvazione della proposta di legge Casoli ed altri n. 3701 con la quale si evita solo la sovrapposizione delle rate relative alle imposte dovute nel 1984 dai soggetti di cui all'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

ricordato che la legge citata ha operato la sospensione, fino al 30 giugno 1986, delle imposte dirette nei confronti dei contribuenti residenti, all'atto degli eventi sismici del maggio 1984, nei comuni dell'Abruzzo, Molise, Campania, Lazio ed Umbria e successivamente estesa anche ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida;

visto che per il recupero di tali somme l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, modificato ed integrato dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dispone che la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-*quinquies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,

convertito, con modificazioni, della legge n. 363 del 1984 per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione è effettuata senza applicazione di soprattasse e di interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in venti rate iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

considerato che già è in corso il recupero delle imposte relative all'anno 1984 e che in questi ultimi tempi è iniziata la notifica delle cartelle esattoriali relative all'anno 1985 e che il prossimo anno verrà disposta quella per il 1986;

constatato l'accavallarsi, nel corso dell'anno 1990, e dei successivi, delle rate esattoriali relative ai vari periodi di imposta che finiranno per creare notevoli disagi e aggravi economici alle imprese e alle famiglie delle zone danneggiate;

impegna il Governo

ad emanare ulteriori provvedimenti che, dilazionando i pagamenti delle rate esattoriali, così come previste dalla normativa vigente, evitino l'accavallarsi di più rate anche tra il 1985 e il 1986, senza l'applicazione di soprattasse ed interessi ».

0/3701/VI/1.

« Petrocelli, Ravasio, Piro, Bellocchio, Ciliberti, Serra, Marri, Cavicchioli, Cellini, Lorenzetti, Mammone, Auleta, Di Pietro, Radi ».

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo accoglie l'ordine del giorno in considerazione dell'esistenza, nelle aree interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio, Campania), di una situazione di grande emergenza, affrontata solo parzialmente dalla proposta di legge al nostro esame. L'ordine del giorno contempera le esigenze dei contribuenti residenti in tali aree con quelle di carattere fiscale.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

RENATO RAVASIO, *Relatore.* No, signor presidente.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Casoli ed altri: « Norme concernenti la riscossione delle imposte oggetto di sospensione nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania) » *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3701):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Hanno votato *sì* 25
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Bellocchio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, Degennaro, Di Pietro, Farace, Ferrari Wilmo, Grillo Luigi, Maccheroni, Monello, Patria, Pellizzari, Piro, Polidori, Ravasio, Romani, Rosini, Serra, Serrentino, Tarabini, Trabacchi, Usellini e Vito.

Seguito della discussione del disegno di legge: Automazione degli uffici del Pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione (2257); e della

proposta di legge Bellocchio ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche (885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Automazione degli uffici del Pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri: « Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche ».

Ricordo che nella seduta del 7 dicembre 1989 il relatore ha presentato un testo unificato dei due provvedimenti, trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Comunico che il relatore ha presentato i seguenti emendamenti ed un articolo aggiuntivo, riferiti al testo unificato dei progetti di legge, su cui la Commissione bilancio deve esprimere il prescritto parere:

All'articolo 2 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, gli elenchi di cui al comma 44 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli consegnati per la rivendita alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, sono utilizzabili a condizione che dai predetti elenchi risulti inequivocabilmente la data di acquisizione del veicolo da parte del rivenditore, quand'anche gli stessi non siano stati regolarmente compilati o siano stati spediti oltre il termine stabilito. Non si fa luogo al rimborso delle tasse automobilistiche pagate per i veicoli compresi negli stessi elenchi.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per l'integrazione degli elenchi di cui al comma 45 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, concernenti i veicoli venduti o radiati.

2. 1.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

1. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultino definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni nei seguenti casi, da registrare agli uffici che curano la tenuta del Pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli ed autoscafi, alle seguenti condizioni:

a) passaggi di proprietà non registrati a tutto il 31 dicembre 1989 agli Uffici indicati a condizione che l'intestatario produca alternativamente:

atto di vendita o, in mancanza, foglio di assunzione di responsabilità rilasciata dall'acquirente;

sentenza dell'autorità giudiziaria;

b) furti o sottrazione di veicoli per appropriazione indebita non comunicati agli uffici indicati a tutto il 31 dicembre 1989 a condizione che l'intestatario fornisca la prova dell'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero agli organi di pubblica sicurezza;

c) cancellazioni non richieste agli uffici indicati entro il 31 dicembre 1989 a condizione che l'intestatario produca la prescritta istanza corredata, in caso di mancato possesso delle targhe e dei documenti di circolazione, della relativa denuncia agli organi di pubblica sicurezza;

d) veicoli ed autoscafi per i quali sia stata rilasciata alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi la procura a vendere, o che siano stati ceduti alle stesse, rimasti in giacenza a tutto il 31 dicembre 1989, a condizione che l'intestatario produca dichia-

razione autenticata del responsabile dell'impresa;

e) esportazione di veicoli non comunicata agli uffici indicati, a condizione che l'intestatario produca attestazione dell'autorità estera o italiana all'estero da cui risulti che il veicolo è stato reimmatricolato nello stato di avvenuta esportazione.

2. Le richieste di annotazione riguardanti i casi indicati nel precedente comma devono essere presentate al competente ufficio, unitamente alla ricevuta di versamento delle tasse automobilistiche, con modalità e termini definiti con decreto del Ministro delle finanze.

3. Non si dà luogo al rimborso di somme comunque versate.

6. 1.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

1. I servizi delle conservatorie dei registri del Pubblico registro automobilistico (PRA) sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia (ACI) è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'ACI, sono sostituiti con archivi magnetici.

2. Gli uffici del PRA rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità, il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del PRA, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure.

4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del PRA dalle procure della Repubblica territorialmente competenti.

5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservaza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.

6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del PRA continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

6. 01.

In attesa del prescritto parere, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 31 gennaio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO